



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO



Cos'è la conciliazione, quando è obbligatoria e modalità operative

LA CONCILIAZIONE





CONCILIARE

Mettere d'accordo due o più persone appianando il dissidio esistente fra esse.

CONCILIAZIONE

È una procedura di risoluzione delle controversie (sia in ambito giudiziario che stragiudiziale) che mira a far raggiungere alle parti in conflitto un “accordo amichevole”, con l'aiuto di un terzo neutrale, conciliatore.



TIPOLOGIE DI CONCILIAZIONE

Nel nostro sistema giuridico esistono diverse tipologie di conciliazione. La distinzione più rilevante è inerente alla fattispecie:

- **giudiziale**
- **stragiudiziale**

Nel primo caso, il procedimento avviene nel corso di una causa civile.

Si parla, invece, di conciliazione stragiudiziale, quando le parti cercano un accordo al di fuori delle aule di un tribunale, assistiti da un mediatore, che ha il compito di incentivare il dialogo per aiutare i soggetti a trovare dei punti in comune.



DECRETO LEGISLATIVO 28/2010

Per alcune materie la Legge impone la cd. **Mediazione Obbligatoria**, ovvero prima di iniziare la causa civile, è indispensabile tentare una conciliazione. Non effettuare tale passaggio determina l'improcedibilità, ovvero non è possibile proseguire con il processo.

Tale procedura è stata introdotta nel nostro sistema giuridico con il decreto legislativo 28/2010, per potere risolvere velocemente le questioni meno gravi, che non necessitano di essere discusse in tribunale, in una causa civile.

Trattasi quindi di una modalità stragiudiziale per risolvere i conflitti, puntando sulla possibilità di riaprire il dialogo tra le persone coinvolte.

Ad ogni modo se le trattative non hanno esito positivo è sempre possibile proseguire in tribunale.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO



Cos'è la conciliazione, quando è obbligatoria e modalità operative

DIFFERENZA TRA MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

La **mediazione** è l'attività di chi si pone tra due contendenti per facilitare l'accordo.

La **conciliazione** è l'accordo stesso raggiunto grazie alla mediazione.



Quando è obbligatorio tentare una conciliazione?

Le materie della mediazione obbligatoria sono:

- diritti reali, come la proprietà di immobili, l'usufrutto, l'usucapione, etc
- successioni ereditarie e divisioni
- condominio, ad esempio conflitti in merito alla gestione della parti in comune, le spese condominiali, etc
- locazione e comodato
- patti di famiglia
- risarcimento per responsabilità medica
- risarcimento per diffamazione aggravata a mezzo stampa o web
- contratti assicurativi bancari, inerenti a un mutuo, al conto corrente, a investimenti etc



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO



Cos'è la conciliazione, quando è obbligatoria e modalità operative

PARTE I

LA CONCILIAZIONE NELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO ED IL RUOLO DEL CTU



Con la riforma del processo (Legge 80/2005) è stato introdotto il pieno riconoscimento del CTU di promuovere il tentativo di conciliazione della controversia.

Ciò è quello che prevede l'art. 696-bis

Articolo 696 bis Codice di Procedura Civile

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite



Articolo 696 bis Codice di Procedura Civile

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il Giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il Giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.



Questa norma delinea un istituto giuridico del tutto nuovo, ossia la consulenza tecnica preventiva la cui primaria finalità è quella di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale.

La consulenza costituisce infatti un vero e proprio strumento di deflazione processuale, potendo essere richiesta anche al di fuori delle condizioni di cui all'art. 696 del c.p.c., 1° co., ossia in assenza dei presupposti prettamente cautelari del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*.

Il consulente ha *ex lege* la facoltà (non l'obbligo) di tentare la conciliazione tra le parti allorché lo ritenga possibile; qualora il tentativo di conciliazione dia esito positivo, il Giudice interviene attribuendo, con decreto, efficacia di titolo esecutivo al processo verbale in cui si è trasfuso l'accordo tra le parti.

Al contrario, se la conciliazione non riesce o se non sia stato possibile darvi corso, ciascuna parte può chiedere che la relazione tecnica sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito, divenendo in questo caso un mezzo istruttorio preventivamente acquisito, anche se formato al di fuori dei casi in cui si ammette il tradizionale accertamento tecnico preventivo. Ovviamente, il Giudice dovrà ritenerla ammissibile e rilevante dopo aver effettuato una valutazione uguale a quella che egli è chiamato a svolgere a seguito della istanza di acquisizione di una qualsiasi altra prova preventiva.



Cos'è la conciliazione, quando è obbligatoria e modalità operative

Anche prima dell'art. 696 bis c.p.c. il tentativo di conciliazione svolto dal C.T.U. (ancorché non previsto dalla norma) è sempre stato “apprezzato” con pressoché unanimità nel corpo della magistratura civile.

In tal senso i Consulenti Tecnici di Ufficio svolgono quindi un ruolo importante per la giustizia mettendo in campo, ancora prima delle loro capacità professionali e di scienza, le proprie abilità umane e relazionali.

Uno dei requisiti essenziali perché la conciliazione nel corso di una consulenza tecnica di ufficio possa essere proposta e poi tentata è quello per cui il C.T.U. deve essere effettivamente convinto della sua utilità e/o efficacia del tentativo proposto. Pertanto, il tentativo di conciliazione non può ridursi semplicemente ad accontentare un po' una parte e un po' l'altra o dividere a metà sulla base delle posizioni che le stesse manifestano.

Non è, infatti, raro assistere a tecnici che interpretano il proprio ruolo in senso letterale intendendo limitare la propria attività all'espletamento della relazione peritale poiché ritengono che l'attività di conciliazione non faccia parte dei propri compiti, e debba essere demandata ai legali o sia, ancor peggio, una perdita di tempo.



Cos'è la conciliazione, quando è obbligatoria e modalità operative

Il codice di procedura civile riconosce anche al Giudice il potere e la facoltà di promuovere un tentativo di conciliazione nel corso del procedimento. Ciò, tuttavia, è frequentemente disatteso per molteplici motivi (sovraccarico di lavoro dei Giudici, difficoltà operative, scarsa e/o inappropriata sensibilità soggettiva ...).

Nella pratica, quindi, colui che in corso di causa può proporsi quale conciliatore della controversia, è il C.T.U., a cui il Giudice conferisce, anche in forma esplicita nella stessa formulazione del quesito, l'importante incarico di tentare la conciliazione della controversia. Ciò, ancor più oggi ove nei procedimenti civili l'aspetto tecnico svolto dal C.T.U. finisce per rappresentare la reale sostanza del procedimento, divenendo determinante nella decisione giudiziale.

In questo senso è possibile e auspicabile che i professionisti impegnati nello svolgimento degli incarichi di consulenza tecnica di ufficio presentino alle parti in giudizio una strada diversa e, come vedremo, funzionale per gli interessi in questione, a mezzo della promozione di un tentativo di conciliazione che possa portare al raggiungimento di una valida intesa con la conseguente cessazione della controversia giudiziaria.



In ordine al tentativo di conciliazione l'art. 696 bis c.p.c. prevede che
«Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti»

rimettendo quindi, nella sostanza, l'esercizio dell'esperimento alla discrezionalità del CTU e all'accettazione delle parti.

Ciò di fatto introduce la necessità per il C.T.U. di operare una valutazione preventiva del conflitto che dovrebbe essere compiuta valutando attentamente le diverse componenti e livelli della lite e approfondendo con i consulenti delle parti, ove presenti, altrimenti con le parti stesse, tutti gli elementi distintivi e qualificanti (interessi e necessità) della controversia.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO



Cos'è la conciliazione, quando è obbligatoria e modalità operative

Questo se da una parte è da constatarsi con estrema positività, conferendo ampio riconoscimento a tale importante attività, dall'altra pone qualche seria perplessità circa la preparazione e la competenza dei consulenti allo svolgimento di tale delicato compito.

Infatti non è detto che un buon consulente tecnico di ufficio possa essere anche un buon conciliatore così come un tecnico non necessariamente è un buon esperto del Giudice.



Nel caso che il consulente riesca a definire con un accordo la controversia, lo stesso redige il cd. “processo verbale di conciliazione” unitamente alle parti; il verbale deve essere depositato in cancelleria per dar modo al Giudice di munirlo di efficacia di titolo esecutivo mediante decreto.

Art. 199, Processo verbale di conciliazione

Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio. Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.



Nell'ipotesi che invece il tentativo di conciliazione non riesca, il consulente riporta i risultati delle indagini compiute unitamente al suo parere in una relazione depositata in cancelleria nel termine fissato dal Giudice.

Art. 200, Mancata conciliazione

Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore. Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'art. 116, comma 2.



Oltre agli aspetti sopra esaminati vi è da rilevare che la conciliazione può essere svolta anche laddove il codice non ne prevede l'effettivo svolgimento.

Infatti, anche se la normativa racchiude l'esperimento conciliativo a cura del C.T.U. in precise materie, occorre osservare che nella realtà la prassi processuale e la pratica porta a favorire sempre un componimento conciliativo della controversia.

Invero, sotto il peso della crisi della giustizia civile, moltissimi Giudici chiedono al proprio ausiliario di esperire un tentativo di conciliazione; altri invece conferiscono pieno riconoscimento all'attività conciliativa indicando ciò nel quesito stesso. Insomma, il "diritto sostanziale" riconosce ciò che il "diritto formale" non ha ancora previsto, e ciò con il pieno assenso di tutti gli operatori del diritto ed in particolar modo dei Giudici.



Modalità per la gestione della conciliazione

Il CTU è colui che più di ogni altro ha la possibilità di promuovere un esperimento conciliativo serio ed efficace della procedura, anche in ragione dei requisiti di terzietà, autorevolezza e competenza.

Il CTU opera, dunque, in una doppia attività con finalità in apparenza opposte:

- da un lato, l'attività è finalizzata a rispondere ai quesiti posti dal Giudice;
- dall'altro lato, l'attività è finalizzata a tentare un componimento della controversia che ponga fine alla causa.

Pertanto, il CTU può rappresentare alle parti in giudizio una strada diversa e funzionale per i reali interessi (non posizioni) a mezzo di un tentativo di conciliazione, che porti al raggiungimento di una valida intesa con l'immediato effetto della cessazione della controversia giudiziaria.



FASE COGNITIVA

La fase cognitiva è la prima fase nella quale il CTU espleta tutte le attività demandate dal Giudice, ovvero sia il compimento delle operazioni connesse alle funzioni di ausiliario giudiziario. Tali operazioni sono rappresentate dalle attività previste (dagli artt. 62 e 194 c.p.c.) e, più in generale, da tutte quelle iniziative che il consulente deve assumere per dare risposta ai quesiti. Dove ritenuto necessario, il CTU può completare la fase cognitiva e predisporre la propria relazione peritale preliminare (cd. bozza preliminare). Attraverso la fase cognitiva, il CTU ha l'opportunità di avere piena cognizione delle questioni tecnico-legali alla base della controversia e, dunque, disporre degli elementi utili alla successiva fase di conciliazione.

Suggerimento:

- non inviare la relazione alle parti prima del tentativo di conciliazione -



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO



Cos'è la conciliazione, quando è obbligatoria e modalità operative

Nella fase cognitiva il CTU può preparare il terreno fertile all'esperimento del tentativo di conciliazione e stabilire un rapporto di cooperazione con i professionisti delle parti (CTP) e le parti stesse.

In sostanza le parti devono essere rassicurate sul fatto che ogni attività compiuta dal CTU nel tentativo di conciliazione non muterà, né condizionerà, quanto assunto nella fase cognitiva in ordine alla risposta ai quesiti.

Si apre, dunque, la fase di negoziazione con il dialogo e il confronto con i diversi attori della controversia.



FASI DELLA CONCILIAZIONE

Valutare la fondatezza delle pretese delle parti al fine di formulare una proposta congrua.

Elaborare e sottoporre alle parti una proposta di conciliazione, che si fonda sui dati oggettivi emersi in fase cognitiva.

Favorire e supportare la comunicazione tra le parti, al fine di far emergere lo scambio e la ricerca degli interessi alla base della controversia.

Consentire alle parti non solo un dialogo costruttivo ma anche una introspezione guidata dei propri interessi e delle proprie necessità.

Individuare una soluzione soddisfacente, concreta, rispettata e duratura per entrambe.



RUOLI E RAPPORTI CON LE PARTI

Il rapporto con le parti in causa spesso è il più difficile da gestire.

Il CTU deve spiegare alle parti i vantaggi della conciliazione (efficacia duratura, tempi celeri ecc....).

Il CTP (spesso) svolge il ruolo di tramite tra il CTU e la parte, favorendo e supportando (spesso) il CTU, conoscendo le reali motivazioni e gli interessi sottesi della parte assistita.

Il rapporto dei legali con il tentativo di conciliazione è senza dubbio controverso; infatti, non di rado, il tentativo di conciliazione dà luogo a considerazioni “dubitative” circa l'effettiva volontà a ricercare una soluzione negoziata della controversia.

Spesso i legali spingono più a transigere che a conciliare.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO



Cos'è la conciliazione, quando è obbligatoria e modalità operative

TRANSIGERE

In diritto, venire a una transazione, accordarsi con reciproche concessioni.

Abbandonare una linea di intransigenza accordandosi su posizioni intermedie; scendere a patti, a compromessi, cedere.

CONCILIARE

Mettere d'accordo due o più persone appianando il dissidio esistente fra esse.



LA CONVOCAZIONE CONCILIATIVA

L'incontro (ai fini conciliativi) deve essere fissato dal CTU mediante comunicazione (PEC) ai legali e agli eventuali CTP.

Spesso può essere utile anticipare la convocazione con una telefonata informale, al fine di acquisire utili spunti conciliativi.

Si discuterà, dunque, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi, evitando di discutere del merito della questione della controversia. Ciò favorirà la predisposizione delle parti ad affrontare la prima sessione senza troppi nervosismi o aspettative inutili.

Gli incontri di conciliazione andranno fissati in luoghi percepiti neutrali dalle parti, quale ad es. lo studio del CTU.



Il CTU informa le parti della procedura e delle sue regole.

Chiarisce la propria posizione e che il tentativo di conciliazione non comporterà alcun pregiudizio per le parti.

Tenta di creare tranquillità per ottenere fiducia, consentendo e garantendo un dialogo costruttivo e rispettoso.

È opportuno che il CTU utilizzi un linguaggio chiaro e privo di termini specialistici, accertandosi costantemente della comprensione da parte dei presenti, evitando termini che ricordino alle parti lo scontro (ad es. controparte, contendente, parte avversa ecc...).

... pochi tecnicismi e tanto pragmatismo!



INCONTRO DI CONCILIAZIONE

Le parti, assistite dai rispettivi legali e C.T.P, potranno esporre i propri punti di vista e le posizioni contrapposte

Il CTU, una volta che le parti abbiano argomentato il proprio punto di vista, ripeterà i punti importanti del discorso con linguaggio imparziale, utilizzando la tecnica della parafrasi, consentendo così di:

- eliminare la carica negativa dei termini utilizzati;
- far emergere una migliore comprensione della narrazione;
- ridurre la tensione;
- far ascoltare all'altra parte il racconto con un linguaggio neutrale.



In questa delicata fase il CTU:

- cercherà di indagare sugli interessi che sono alla base del conflitto e le necessità che condizionano le scelte dei soggetto;
- esplorerà le possibili soluzioni alternative e le diverse opzioni in mano alle parti nell'ipotesi che non riescano a giungere a un'intesa;
- cercherà di far emergere le alternative possibili e accettabili dalle parti per il raggiungimento dell'eventuale accordo.

Svolto quanto sopra, le parti, con l'assistenza dei propri legali e CTP, potranno identificare quali tra le soluzioni discusse possano essere le più rispondenti alla reciproca soddisfazione, all'attuazione concreta, ad essere rispettate e durature, in sostanza, a costituire il possibile accordo conciliativo.



PROCESSO VERBALE DELLA CONCILIAZIONE

A norma degli art. 199 e 696 bis c.p.c.

“Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d’ufficio. Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale”.

Se il tentativo di conciliazione esperito dal CTU ha esito positivo, l’accordo raggiunto tra le parti costituite, con tutte le specifiche condizioni pattuite, vanno trascritte in un Verbale di Conciliazione, che deve essere controfirmato dalle parti, dai loro difensori e dal CTU.



Saranno oggetto dell'accordo:

- l'importo del risarcimento per i danni subiti
- la quantificazione delle spese legali (difensori, CTP e CTU)
- la ripartizione tra le parti dei suddetti importi e le modalità di pagamento.

Il verbale dovrà inoltre contenere l'impegno delle parti ad abbandonare la lite.

Il verbale così redatto e controfirmato sarà trasmesso dal CTU al Giudice mediante deposito in cancelleria nel fascicolo di ufficio.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO



Cos'è la conciliazione, quando è obbligatoria e modalità operative

Il Verbale di Conciliazione è a tutti gli effetti una scrittura privata non autenticata; non è un atto pubblico.

E' dunque necessario, affinché acquisti validità formale al fine di sanare la controversia, che il Giudice Istruttore con proprio decreto gli conferisca efficacia di titolo esecutivo.

Il Giudice non è tenuto ad entrare nel merito degli accordi raggiunti, deve solo verificare la regolarità formale dell'atto. Una volta redatto e inserito nel fascicolo di ufficio, al verbale di conciliazione fa seguito il decreto di esecutività reso dal giudice istruttore.



Il CTU, nel caso di raggiunta conciliazione, può omettere di predisporre e depositare la Relazione di CTU con la descrizione dell'esito degli accertamenti svolti e la risposta ai quesiti del Giudice, in quanto la raggiunta conciliazione la rende superflua.

E' opportuno però che nel verbale di conciliazione sia specificato che le parti concordano che il CTU non predisponga e depositi la Relazione. Se invece la conciliazione delle parti non riesce, a norma dell'art. 200 c.p.c.: "il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore".

In tal caso la redazione ed il deposito della Relazione, a conclusione dell'incarico ricevuto, è sempre necessario.



COMPENSO DEL CTU

Il C.T.U. che raggiunge la conciliazione, in fase di stesura del Verbale di Conciliazione, dovrà affrontare con le parti “l’argomento” liquidazione. Tra le varie ipotesi, la più comune è quella di specificare, con il preventivo consenso delle parti, che il compenso del CTU sarà liquidato dal Giudice.

Pertanto, il C.T.U. provvederà a depositare, unitamente al verbale di conciliazione, la perizia (se redatta) e tutti gli allegati, nonché l’istanza di liquidazione.

Le parti dovranno anche specificare nel verbale a carico di quale parte dovrà essere posto il relativo pagamento.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO



Cos'è la conciliazione, quando è obbligatoria e modalità operative

*... una conciliazione efficace deve lasciare mediamente
insoddisfatte entrambe le parti!*

Grazie per l'attenzione.